

**CORTE COSTITUZIONALE: ORDINANZA N. 162/2010 (G.U. 1° S.S., N 19 DEL 12 MAGGIO 2010).**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di permessi premio ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater*, comma 1, c. p.), salvo che collaborino con la giustizia e sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla l. 354/1975 - Mancata previsione che i permessi premio possano essere concessi, ai sensi della normativa previgente, ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-*quater*, comma 1, n. 2, c.p. che, prima dell’entrata in vigore del d.l. 11/2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Denunciata violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta conversione in legge del decreto contenente la disposizione censurata, con conseguente modificazione del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Art. 4 *bis*, comma 1, primo periodo, della l. 354/1975, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 11/2009 - Cost., art. 27.**

(1). - Devono essere restituiti al giudice *a quo* gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 *bis*, comma 1, primo periodo, della l. 354/1975, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 11/2009, considerato che la legge di conversione del citato d.l. (l. 38/2009) ha modificato la disciplina di cui all’art. 3 del d.l. stesso, determinando una profonda modificazione del quadro normativo interessato dal dubbio di costituzionalità e rendendo quindi necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine a rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Il Tribunale di Catanzaro solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 *bis*, comma 1, primo periodo, dell’ordinamento penitenziario (l. 354/1975)<sup>1</sup>. La norma in questione, in ragione dell’entrata in vigore del d.l. 11/2009<sup>2</sup>, ed in particolare dell’art. 3 del decreto, prevedeva, al momento in cui è stato predisposto l’atto introduttivo del sindacato di costituzionalità, che ai condannati per il delitto di cui all’art. 609 *quater*, comma 1, n. 2 c.p.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> A proposito del quale v. Corte cost., n. 135 del 2003, in *Giur. cost.*, 2003, 997 ed in *Dir. pen. e proc.*, 2003, 1351, con nota di MORRONE; Corte cost., n. 273 del 2001, in *Foro it.*, 2002, 1, 121, con osservazione di G. LA GRECA; Corte cost., n. 359 del 2001, in *Giur. cost.*, 2001, 3649; Corte cost., n. 280 del 2001, in *Foro it.*, 2002, 1, 307; Corte cost., n. 307 del 2001, *Ibid.*, 305; Corte cost., n. 308 del 2001, *Ibid.*, 304. V. anche Corte cost., n. 504 del 1995, in *Foro it.*, 1996, 1, 396, con osservazione di G. LA GRECA, ed in *Cass. pen.*, 1997, 1225, con osservazione di M. G. COPPETTA.

<sup>2</sup> A commento del quale v. E. MARZADURI - R. BRICCHETTI - L. PISTORRELI - O. FORLENZA - I. TRICOMI, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (commento al d.l. 23 febbraio 2009 n. 11)*, in *Guida al dir.*, 2009, fasc. 10, 14; E. DI DEDDA, *La novella in tema di contrasto alla violenza sessuale e atti persecutori: primi rilievi processuali*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, 425; L. LANDOLFI, A. NATALINI, V. MASTRONARDI, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (commento al d.l. 23 febbraio 2009 n. 11)*, in *Famiglia e minori*, 2009, fasc. 5, 11; A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking (commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38)*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 946.

<sup>3</sup> Si tratta di una delle ipotesi del reato di atti sessuali con minorenne. In particolare la norma in questione punisce chi compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia

non potesse essere concessa alcuna forma di beneficio premiale al di fuori dei casi in cui il detenuto, in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, avesse deciso di collaborare con la giustizia secondo quanto previsto dall'art. 58 dell'ordinamento penitenziario stesso.

Il giudice *a quo* rileva che la censurata disciplina, non consistendo in norme penali sostanziali ed in mancanza di disposizioni volte a regolare il regime transitorio, costituisce un precetto immediatamente applicabile in materia di esecuzione della pena<sup>4</sup> sulla cui compatibilità con l'art. 27 Cost. vi è, però, fondato motivo di dubitare.

La preclusione alla fruizione dei benefici premiali stabilita dal d.l., infatti, applicandosi anche al caso del detenuto che abbia già raggiunto, al momento dell'entrata in vigore della novella, uno stato del percorso rieducativo adeguato al godimento dei permessi premio, finirebbe col determinare «una regressione trattamentale incompatibile con la logica della progressività che ispira il percorso rieducativo del detenuto» e che è tutelata e garantita dall'art. 27 della Costituzione, attraverso la previsione della finalità rieducativa della pena<sup>5</sup>.

La Corte, atteso che la legge di conversione del d.l. (l. 38/2009) ne ha modificato radicalmente la disciplina riformulando integralmente la novella all'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario<sup>6</sup>, non entra nel merito della questione di costituzionalità proposta dal rimettente, restituendo invece gli atti ai fini di una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione stessa<sup>7</sup>.

---

l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Quanto all'ambito applicativo della disposizione in considerazione, v., da ultimo, Cass. pen., 10 dicembre 2009, n. 3252, *D.C.*, in *CED Cass. pen.* 2010.

<sup>4</sup> In effetti alla stessa conclusione giunge anche la Corte di cassazione; v. Cass. pen., 12 novembre 2009, n. 46924, *D.M.*, in *CED Cass. pen.*, 2009.

<sup>5</sup> A proposito della finalità rieducativa della pena v., in dottrina, S. MAGNANENSI - E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); P. P. EMANUELE, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza della corte costituzionale: spunti per una rivisitazione critica dell'intero sistema penale*, in *Riv. nel diritto*, 2009, 1299; C. RENOLDI, *La magistratura di sorveglianza tra crisi di legittimazione e funzione rieducativa della pena*, in *Quest. giust.*, 2007, 23; M. D'AMICO, *Commento all'art. 27 Cost.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino, 2006, p. 563 ss.; M. TIRELLI, *La rieducazione del condannato tra cronaca e realtà*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 797; M. RONCO, *Il significato retributivo – rieducativo della pena*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 137; M. CASTALDO, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Napoli, 2001; G. PONTI, *Sul mito rieducativo della pena*, in *Rass. it. criminologia*, 1992, 197; G. LOTITO, *Determinazione del trattamento punitivo e finalità rieducativa della pena*, in *Nuovo dir.*, 1986, 913.

<sup>6</sup> Sul rapporto fra il decreto legge e la legge di conversione v. A. GHIRIBELLI, *Il rapporto governo - parlamento nella conversione dei decreti legge davanti alla Corte costituzionale*, in *Rass. parlamentare*, 2008, 683; G. MONACO, *Decreto legge, legge di conversione e legge di sanatoria di fronte al sindacato della Corte costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2007, 581; v. anche, in ordine però al differente profilo della efficacia sanante della legge di conversione per i vizi del decreto legge, Corte cost., n. 128 del 2008, in *Foro it.*, 2008, 1, 3043, con osservazione di R. ROMBOLI; Corte cost., n. 171 del 2007, *Id.*, 2007, 1, 1985, con osservazioni di A. RUGGERI e di R. ROMBOLI; Corte cost., n. 29 del 1995, *Id.*, 1996, I, 1157, con osservazione di G. D'AURIA.

<sup>7</sup> Sulla restituzione degli atti al giudice *a quo* v., in dottrina, R. ROMBOLI, *Evoluzione giurisprudenziale ed aspetti problematici della restituzione degli atti al giudice a quo*, in *Giur. cost.*, 1992, 543; ID. *La restituzione degli atti al giudice "a quo": un tentativo di aggiornamento*, in *Caro professore...*, Pisa, 1991; A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice "a quo"*, Milano, 1965. Fra i più recenti casi di restituzione degli atti al giudice *a quo* per intervenuta modificazione della normativa censurata v. Corte cost., n. 145 del 2010 (in cui, peraltro, alla restituzione degli atti al giudice rimettente si confondono rilevati profili di inammissibilità della questione proposta); Corte cost., n. 129 del 2010; Corte cost., n. 38 del 2010.

